



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 257219 del 17 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) –
Computo anni pratica professionale

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede chiarimenti al fine della verifica del requisito di accesso all'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Chiede, nello specifico, se il computo del periodo lavorativo debba essere calcolato in giorni effettivi di lavoro, facendo pertanto riferimento ad un totale di 730 giorni lavorativi ai fini del raggiungimento del biennio richiesto dal dettato normativo, e quindi se possa ritenersi valida la pratica professionale svolta da un soggetto nel periodo compreso tra il 3.3.2008 e il 28.2.2010.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "*... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Ad avviso della scrivente, il citato dettato normativo, non può che essere interpretato oggettivamente, nel senso che per annualità debba necessariamente intendersi l'intero anno lavorativo, il quale ha inizio il primo giorno di entrata effettiva in servizio e termina il giorno precedente, rispetto al primo, dell'anno lavorativo in questione (ad esempio: 20 febbraio 2010-19 febbraio 2011), a prescindere dall'effettivo numero di giorni lavorati nel corso dell'annualità in questione.



Questo, anche per ovviare a tutta una serie di problematiche relative al conteggio che potrebbero verificarsi a seconda dell'articolazione effettiva di orario prevista dai singoli contratti di lavoro.

Nel caso di specie, peraltro, la differenza rispetto al normale criterio di conteggio è limitata alla sola mancanza delle due giornate di sabato e domenica iniziali, presumibilmente non costituenti giornate lavorative ed è talmente limitata e sostanzialmente irrilevante dal punto di vista dell'esperienza sostanziale maturata da rendere iniqua una valutazione caratterizzata da rigorismo formale rispetto alle valutazioni meno formali già acquisite ad esempio relativamente ai rapporti di lavoro a tempo parziale.

Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie possa essere eccezionalmente considerato valido il periodo lavorativo indicato nel quesito in discorso, anche se per pochi giorni non è stato formalmente raggiunto il computo effettivo del biennio richiesto dalla specifica disciplina di settore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)